

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Ditta [redacted] - Divieto di prosecuzione dell'attività di [redacted] esercitata nel locale sito in Via [redacted]

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 8 DEL 14/01/2021

Cod. Profilo 139114

IL DIRIGENTE

Vista la nota del Comando Polizia Locale – Sezione Polizia Amministrativa prot. n. 126872 del 22/12/2020, con la quale si trametteva S.P.V. n. 681 , n. REG. GEN. PA 303/2020 redatto in data 19/11/2020 , emesso a carico della ditta [redacted], nato a Catanzaro il [redacted] ed ivi residente in Via [redacted] n. 4, per la seguente motivazione :" *esercitava l'attività di [redacted] "[redacted]" senza che l'impresa fosse iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 10 D.P.R. 558/1999";*

Accertato che agli atti d'ufficio non risulta alcun fascicolo relativo all' attività di autoriparatore esercitata dalla ditta [redacted] nel locale sito in Via [redacted] di Catanzaro;
Considerato che la violazione delle norme contestate dal Comando della Polizia Locale risulta fondata in quanto, ai sensi della legge n. 122/1992 , modificata dalla L. 224/2013 e D.P.R n. 558/99 art. 10, l'attività di autoriparazione è soggetta a Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.);

Dato atto che si prescinde dall'invio della comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art.7 della L.241/90, in quanto trattasi di atto sanzionatorio accessorio il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art.21 – ostie, comma 2, della medesima legge;

Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dal legislatore al dirigente;

Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;
Vista la L.122/1992;
Vista la L. 224/2013;
Visto il D.P.R. 558/1999;
Visto l'art. 475 del Codice di Procedura Civile;

ORDINA

Al sig. [redacted] come sopra generalizzato, il divieto di prosecuzione dell'attività di [redacted] esercitata nel locale sito in Via [redacted] in assenza delle prescritte autorizzazioni .

AVVERTE

Che qualora non venga osservato il disposto della presente Ordinanza, si procederà alla chiusura coatta dell'attività mediante l'apposizione dei sigilli senza pregiudizio per l'azione penale e per l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste dalla legge;

Che non ottemperando a quanto disposto dalla presente Ordinanza verrà deferito all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.;

IL Comando di Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei consequenziali provvedimenti in caso di accertata inottemperanza della stessa ai sensi della normativa in materia.

D I S P O N E

La trasmissione del presente provvedimento

1) Alla ditta [redacted] con sede operativa in Via [redacted] – 88100 Catanzaro;
2) Al sig. [redacted] in Via [redacted] n. 4 – 88100 Catanzaro;
3) Al Comando di Polizia Locale – Sezione Polizia Amministrativa – Via Daniele – 88100 Catanzaro.

Al presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione Catanzaro, nel termine di 60 giorni dalla notifica (L. 06/12/1971 N. 1034), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 24/11/1971 N. 1199).

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente
Dott. Antonino Ferraiolo

Cod. Profilo 139114